

La prevenzione. Va spiegata l'assenza di corrispettivo

Prestazioni gratuite con lettera d'incarico

■ L'effettuazione di **prestazioni professionali a titolo gratuito** e la determinazione della base imponibile previdenziale in caso di svolgimento di attività soggette a diversi trattamenti previdenziali presentano aspetti problematici nella compilazione di Unico 2016.

Il trattamento

Le prestazioni gratuite rese a favore di parenti, amici, soci di società già clienti a pagamento dello studio sono state ritenute legittime dalla Cassazione. La sentenza 21972/2015 ha, infatti, affermato che in tali casi «ogni eventuale compenso rientra in quello già corrisposto dalla società di appartenenza», che l'attività di invio telematico delle dichiarazioni era finalizzata all'incremento della clientela e che «la semplicità della prestazione in sé rende verosimile l'assunto del contribuente circa la sua gratuità».

Anche la circolare 84/2001, sui controlli agli studi legali, ha affermato che «la gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici».

Tali affermazioni appaiono pienamente condivisibili, a differenza della sentenza 1279/2016 della Ctp Ancona, in cui è stato affermato che se un notaio «avesse voluto omaggiare i clienti/amici avrebbe dovuto regolarmente fatturare i compensi declinandone il pagamento e accollandosi l'onere fiscale che, invece, ha accollato allo Stato e quindi a tutti i cittadini contribuenti». Tale decisione appare, infatti, basata su motivazioni extra-giuridiche e che

non tengono conto delle modalità con le quali vengono abitualmente svolte le attività professionali.

Per evitare future contestazioni, è opportuno predisporre sempre una lettera di incarico professionale con la precisazione delle motivazioni per le quali per determinate prestazioni non è previsto uno specifico corrispettivo.

Il quadro RR

La determinazione del reddito da lavoro autonomo è fondamentale anche per individuare la base imponibile previdenziale per i lavoratori autonomi privi di cassa di previdenza di categoria. Il problema sorge quando il lavoratore autonomo svolge attività rilevanti per due diverse gestioni previdenziali. È il caso di chi lavora nel mondo dello spettacolo conseguendo compensi assoggettati alla contribuzione Enpals ed effettua anche altre prestazioni professionali rilevanti per la gestione separata Inps. Nel primo caso il prelievo contributivo è operato dal committente mentre nel secondo è il contribuente a determinare la base imponibile in Unico.

Per evitare che una prestazione sia sottoposta a entrambi i prelievi contributivi, una possibile soluzione si ritiene sia quella di determinare i contributi da versare alla gestione separata Inps sottraendo dai compensi quelli assoggettati a Enpals: la base imponibile risulta così costituita dalla differenza tra i compensi non assoggettati a quest'ultima contribuzione e i costi sostenuti nel periodo d'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA